



COLLEGIO REVISORI

VERBALE N. 13 DEL 28.11.2022

ALLEGATO 1

Il giorno 28 novembre 2022, il Collegio dei Revisori dei conti dell'Università degli Studi di Verona, alla presenza di:

Dott. Giampiero Pizziconi	Presidente	Presente
Dott. Mauro Zappia	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente
Dott. Paolo Meago	Componente effettivo in rappresentanza del MUR	Presente

si è riunito per esaminare il CCI dei Collaboratori ed esperti linguistici di Ateneo.

Con la nota del 16.11.2022 della Direzione Generale dell'Università degli studi di Verona, è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il prescritto parere preventivo, il Contratto collettivo integrativo 2022/2025 per il personale CEL (Collaboratori ed Esperti Linguistici) con l'allegata relazione illustrativa e tecnico – finanziaria.

Il Collegio preliminarmente ritiene opportuno premettere quanto di seguito:

- i collaboratori ed e esperti linguistici sono disciplinati dall'art. 51 del CNNL del comparto Università del 21 maggio 1996
- L'art. 1 del D.L. n. 2/2004 convertito con modificazioni nella Legge n. 63/2004 "Ex lettori di madre lingua straniera" dispone che *"in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli [...] è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli. Tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente"*.
- La Corte di Cassazione - sezione Lavoro - nella sentenza n. 5909/2005, ha esteso l'ambito di applicazione del decreto legge n. 2/2004, affermando che il trattamento spettante secondo la nuova disciplina (quella del D.L. n. 2/2004) deve essere riconosciuto a tutti gli appartenenti alla categoria dei "collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera" ancorché dipendenti da università diverse da quelle contemplate.
- L'art. 26, comma 3 della Legge n. 240/2010 stabilisce che *"L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante"*



*secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236”.*

Il controllo svolto dall'Organo di revisione, in attuazione degli art. 40 e 40 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, concerne, da un lato, la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con i vincoli derivati dall'applicazione delle norme di legge e, dall'altro, la verifica, in applicazione del d.lgs. n. 150 del 2009, della legittimità del contratto integrativo in relazione al rispetto degli ambiti riservati alla legge, dei limiti derivanti dalla contrattazione nazionale, nonché dei criteri di meritocrazia e di produttività in applicazione del titolo II e III del citato d.lgs. 150/2009.

In merito al CCI, il Collegio osserva che, a seguito dell'avvio della contrattazione integrativa per il rinnovo del Contratto integrativo 2015/2021, è stata siglata dalla delegazione di Parte pubblica e da quella di Parte sindacale il 26 ottobre 2022 l'ipotesi di CCI per gli anni 2022-25 (Allegato A). La quantificazione esposta dall'Amministrazione nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, data la fattispecie singolare, non può ricalcare lo schema predisposto dalla RGS con la circolare 25/2012, poiché trattasi di trattamento integrativo stipendiale (vedasi PROPER CINECA), ma consente comunque di valutare la conformità alle norme e la corretta quantificazione degli oneri.

Quanto alla compatibilità economico finanziaria, la documentazione acquisita dal Collegio evidenzia sufficienti disponibilità nel bilancio dell'Amministrazione destinate alla copertura dei fondi in esame. Il Collegio rileva che gli oneri finanziari derivanti dalla stipula del CCI 2022-25 e quantificati in € 500.000 (compresi gli oneri a carico Ente) per l'anno 2022 dalla relazione Tecnico Finanziaria sono già ricompresi negli stanziamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2021 nel Bilancio unico di Ateneo di Previsione annuale 2022 e Bilancio unico di Ateneo di Previsione triennale 2022-2024 all'interno dello stanziamento per il trattamento economico dei Collaboratori ed Esperti Linguistici di Ateneo.

Il bilancio di previsione per l'anno 2022 prevede infatti uno stanziamento pari a € 1.843.661 sul cap. CA.C.CA.01.04.01 Competenze fisse dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, ed evidenzia capienza sufficiente per la copertura di detti oneri.

Si ritiene opportuno evidenziare che l'Università a fronte di 36 CELL in servizio ha sostenuto la spesa annua per il trattamento integrativo del 2021 pari a €. 410.902,00.

Considerata la virtuosità degli indicatori di sostenibilità finanziaria dell'Ateneo, pari a 64,18% nel 2021 e 69,10 nel 2022, al di sotto dei valori limite indicati dal d.lgs. 49 del 2012, appaiono rispettate anche le condizioni previste dall'art. 1, comma 236, della legge di stabilità 2016 nella parte in cui dispone che, in sede di nuova riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, in caso di rispetto dei vincoli assunzionali, deve tenersi conto anche del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Risulta peraltro dai documenti di programmazione adottati dall'Università di Verona e specificatamente il PIAO (delibera CDA del 28 giugno 2022), che nel computo della somma prevista sono computati anche gli oneri derivanti dall'assunzione di personale di quello che nel corso del quadriennio della durata contrattuale cesserà dal servizio. Tale circostanza significa che non ci saranno ulteriori aumenti derivanti dall'applicazione del contratto in oggetto, fatti salvi solo gli eventuali incrementi che potranno essere previsti da CCNL del comparto in corso di rinnovo.

In merito all'analisi degli istituti giuridici, preliminarmente il Collegio rileva che il CCI 2022/2025 tiene conto sia delle stabilizzazioni del Personale CEL in servizio a td, che la copertura di un'ulteriore unità di ruolo, misure deliberate dal CDA del 20.06.2020. Complessivamente pertanto l'ipotesi di CCI 2022/2025 si applicherà a 37 unità CEL, anziché a 28 unità come avveniva con il precedente contratto 2015/2021.

Nel sottoscrivere l'ipotesi di Accordo, le Parti hanno tenuto conto di una serie di parametri, che qui di seguito appare opportuno riportare.

- a) Riconoscimento del trattamento retributivo integrativo che tiene conto, in diversa misura, tanto dell'anzianità di servizio maturata quanto della produttività professionale resa sia individualmente che collettivamente nella realizzazione di progetti di miglioramento dell'offerta didattica e di quelli previsti nel Piano Strategico di Ateneo;



- b) Previsione di un sistema di valutazione della produttività individuale per il riconoscimento del trattamento economico stipendiale integrativo a esso collegato;
- c) Previsione di un sistema di valutazione della produttività collettiva (progetti di Ateneo) per il riconoscimento del trattamento economico a questa collegato;
- d) Differenziazione dell'elemento retributivo dello scatto stipendiale integrativo ancorato al riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel corso degli anni di servizio prestato tra quanti, nel Personale CEL, sono in servizio alla data di stipula dell'accordo in oggetto e quanti, invece, entreranno in servizio a partire dalla data di stipula dell'accordo in oggetto, sulla base della programmazione del fabbisogno di personale 2022-24 approvata dal CdA del 28 giugno 2022, in modo da garantire, a legislazione vigente in tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici, per tutta la durata dell'accordo (1.1.2022 – 31.12.2025), la sostenibilità del finanziamento del trattamento integrativo nell'ambito delle risorse a ciò destinate dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito degli stanziamenti a carico del Bilancio di Ateneo. La disposizione contrattuale dettata dal citato art. 51 del CCNL 2004/2006, viene attuata mediante l'applicazione di un sistema di progressioni economiche basato su criteri di valutazione e selettività, che prevede il riconoscimento di incrementi economici non attribuibile alla totalità degli aventi diritto e differenziato in funzione dell'impegno orario (500/600/800 ore contrattuali) dei singoli CEL, ai fini della valorizzazione della professionalità e della produttività individuale, come strumento di incentivazione e di riconoscimento del merito.

Il Collegio osserva in merito ai singoli istituti giuridici disciplinati dal contratto integrativo in esame quanto segue:

### 1) Scatti stipendiali integrativi

L'istituto relativo agli Scatti stipendiali integrativi si applica al solo personale assunto a tempo indeterminato.

Il Collegio rileva che:

- il nuovo contratto non prevede più la c.d. "ricostruzione di carriera" (istituto abolito anche per il personale docente e ricercatore delle università) per i nuovi assunti.
- il passaggio ad uno scatto stipendiale integrativo superiore è selettivo e viene riconosciuto – per una percentuale massima pari all'80% degli aventi diritto, compatibilmente con i vincoli finanziari e di legge – tramite una procedura codificata.
- la valutazione dell'esperienza maturata e della produttività individuale delle prestazioni professionali dei Collaboratori ed Esperti Linguistici rappresenta lo strumento a supporto della politica retributiva, poiché l'erogazione degli scatti stipendiali integrativi è subordinato al raggiungimento del target stabilito, secondo la procedura specificamente disciplinata nel CCI.

### 2) Progettualità di Ateneo

- È un nuovo istituto volto a dare impulso alla realizzazione della didattica per l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti.
- destina delle risorse alla realizzazione di progetti volti al miglioramento, alla diversificazione e all'innovazione dell'offerta didattica, nonché al raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo in tali ambiti.
- I Collaboratori ed Esperti Linguistici in servizio sia a tempo indeterminato che determinato, sia singolarmente che per aree linguistiche o interlinguistiche, ovvero per impulso del Centro Linguistico di Ateneo, possono presentare e/o partecipare a tali progetti, la cui realizzazione non rientra nel monte ore contrattualmente definito.

### 3) Ore integrative

Il CCI 2022-2025 prevede infine di destinare una parte delle risorse per l'istituto delle "ore integrative". Parte strategica del contratto, le ore integrative sono pensate per far fronte a ogni eventuale necessità legata alla soluzione di specifiche situazioni di criticità in relazione alle attività didattiche volte ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti e/o relative al funzionamento dei laboratori linguistici, fatto salvo il limite delle disponibilità in bilancio.

In sintesi e con riferimento a quanto auspicato dal collegio dei Revisori nel proprio verbale n. 13 del 29.09.2016, l'ipotesi contrattuale presentata tende ad eliminare la precedente tipologia di incrementi



automatici legati alla sola anzianità di servizio a favore di un sistema di valutazione maggiormente in linea con i principi introdotti dal d.lgs. 150 del 2009 e con la progressione economica su base premiale introdotta dalla legge 240/2010 per i professori e i ricercatori.

Le procedure tecnico-contabili in dotazione nell'Ateneo risultano adeguate al fine di tutelare correttamente in sede gestionale e consuntiva, il rispetto del limite degli stanziamenti a ciò dedicati.

Ciò premesso il Collegio esprime parere favorevole al contratto collettivo integrativo per i Collaboratori ed Esperti Linguistici dell'Università di Verona per il periodo 2022 -2025.

Letto, confermato e sottoscritto

### Il Collegio dei Revisori

Dott. Giampiero Pizziconi                      (Presidente)                      Firmato

Dott. Mauro Zappia                              (Componente)                      Firmato

Dott. Paolo Meago                              (Componente)                      Firmato

*Originale firmato conservato agli atti*